

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 aprile 2011, si è tenuta una riunione

tra

- **GIANFRANCO FERRE' SPA**, con sede legale in Milano, Via Pontaccio 21, Codice Fiscale P.IVA 07284950966 in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. Ahmad Sankari

E

- **FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL e UGL TESSILI, FISASCAT CISL, FILCAMS CGIL, UILTUCS UIL E UGL TERZIARIO**, nazionali e territoriali rappresentate rispettivamente dai Sigg. Stefano Ruvolo, Silvana Cappuccio, Antonio Brocco, Carlo Cursola, Eliseo Fiorin, Alfredo Magnifico, Daria Banchieri, Michele Virgilio, Vittoria Ravera, Patrizia Ravalli e Giuseppe Argurusa

### PREMESSO CHE

- (a) La società Gianfranco Ferré SpA (già Paris Group Srl), nell'ambito di una procedura speciale di acquisizione di rami d'azienda di società sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 270/1999 e successive modificazioni e integrazioni, ha acquisito in data 11 marzo 2011, con effetto a far data dal giorno 12 marzo 2011 :
- (i) direttamente dalla società Gianfranco Ferré SpA in Amministrazione Straordinaria il ramo d'azienda della Maison Gianfranco Ferré relativo all'attività stilistica, creativa, commerciale e di sfruttamento e gestione dei diritti di proprietà intellettuale, unitamente ai rapporti contrattuali con 57 dipendenti, fra i quali tre rapporti di natura dirigenziale;
  - (ii) direttamente dalla società Nuova Andrea Fashion SpA in Amministrazione Straordinaria il ramo d'azienda della predetta società relativo alla conduzione e gestione delle due *boutiques* di Milano site in Via della Spiga e in Via S. Andrea unitamente ai rapporti contrattuali con 15 dipendenti;
  - (iii) indirettamente, tramite la propria controllata ITC Srl, dalla società ITC SpA in Amministrazione Straordinaria, il ramo d'azienda produttivo relativo al complesso industriale sito in Bologna ove vengono realizzati i campioni e i prototipi stilisticamente ideati dalla Maison Gianfranco Ferré, unitamente ai rapporti contrattuali con 63 dipendenti.

In ragione della suddetta modalità di acquisizione, nonostante la società Gianfranco Ferré SpA e la controllata ITC Srl abbiano provveduto, per le distinte società e unità produttive del gruppo, all'instaurazione di separate procedure di consultazione sindacale in vista della richiesta e dell'ottenimento di CIGS, ai sensi dell'Art. 1, III c. L. 223/1991, le ragioni a sostegno del programma di riorganizzazione aziendale sono da considerarsi unitariamente.

- (b) La situazione di profonda crisi nella quale versavano le società cedenti sottoposte ad amministrazione straordinaria si è pesantemente riverberata anche sui singoli rami d'azienda oggetto di acquisizione da parte della società Gianfranco Ferré SpA, soprattutto in relazione da un lato all'organizzazione e alla struttura del personale con riferimento alle mutate esigenze

Brocco

TR RV

A

BB

rappresentate nell'innovativo piano industriale adottato e dall'altro all'incremento delle unità lavorative assorbite rispetto all'originaria pianificazione e all'originario piano industriale.

L'esorbitante entità della forza lavoro assorbita in relazione alla natura e alla portata del piano industriale di risanamento e rilancio pianificato dalla Gianfranco Ferré SpA, soprattutto tenendo in considerazione da un lato la necessità di procedere inizialmente ad una severa riorganizzazione e ristrutturazione volta alla conservazione e al rilancio di un'azienda dissestata e dall'altro la prospettata esternalizzazione di alcune funzioni presso la Maison Gianfranco Ferré e della produzione della Seconda Linea "Ferré Milano" presso la ITC Srl, hanno reso necessario l'immediato ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge, come peraltro evidenziato anche nella comunicazione di apertura della stessa procedura sindacale di cui sopra e nell'accordo sindacale stipulato alla in data 08.03.2011 alla presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e di questo Ministero.

- (c) In considerazione di quanto precede la società Gianfranco Ferré SpA, per quanto riguarda il proprio personale, ha chiesto di poter accedere ai benefici della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria con la sospensione dal lavoro a zero ore e la conseguente ammissione all'integrazione salariale straordinaria per un numero di dipendenti fino ad un massimo di 31 unità.
- (d) Nel corso della presente riunione, la Società ha illustrato il programma di riorganizzazione aziendale di gruppo dichiarando che lo stesso richiederà investimenti a livello di gruppo (Gianfranco Ferré SpA e ITC Srl), stimabili complessivamente in Euro 13.050.000 nei primi due anni, di cui Euro 2.900.000 destinati ad un piano di comunicazione globale a sostegno del rilancio del marchio e riposizionamento sul mercato e Euro 10.150.000 destinati a sostenere il piano di apertura di negozi monomarca focalizzati soprattutto nelle aree di Medio Oriente, Asia e Europa Orientale.
- (e) la Società e le OO.SS. hanno convenuto sulla necessità che l'attuazione del piano di ristrutturazione venga accompagnato da un percorso di CIGS, ai sensi dell' art. 1, c. 3 legge 223/91, della durata di 24 mesi.
- (f) Le OO.SS. hanno chiesto che il personale collocato in CIGS sia interessato, in tutto o in parte, da un percorso di formazione c.d. "on the job" al fine di preservare le specifiche professionalità, e consentirne l'adeguamento alle esigenze del nuovo piano industriale.

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo;

Gianfranco Ferré SpA richiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 223/91, a decorrere dal 2 maggio 2011, per la durata di 24 mesi, per un numero massimo 31 lavoratori.

Il numero massimo sopra indicato verrà richiesto al fine di consentire l'attuazione del piano industriale e la concentrazione dell'attività sulla produzione diretta della sola prima linea, di fronteggiare i cali di mercato e le necessarie riduzioni del magazzino, nonché l'attuazione degli investimenti previsti. Le Parti si riservano di incontrarsi, in sede locale, per monitorare il verificarsi delle situazioni sopra descritte.

Becco

A  
am

FR

BW

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

2. I lavoratori verranno sospesi a zero ore e/o ad orario ridotto e l'individuazione degli stessi e dei criteri e dei tempi di sospensione avverrà sulla base delle esigenze tecnico - organizzative e produttive aziendali in considerazione dell'attuazione del programma di riorganizzazione e ristrutturazione e dei caratteri di stagionalità di alcune lavorazioni o fasi della produzione e commercializzazione.
3. In ragione dell'entità, dei tempi e del processo di esecuzione del piano di ristrutturazione e della specificità dei profili professionali si prevede che la rotazione del personale sospeso possa avvenire solo per periodi limitati, solo per determinate funzioni e con particolari modalità, in ogni caso sulla base delle esigenze tecnico - organizzative e produttive aziendali e, ove esistente, in considerazione della fungibilità degli specifici profili professionali.
4. Ai lavoratori sospesi a zero ore per l'intero periodo di cassa integrazione, i quali non godano del trattamento riservato ai lavoratori impegnati in nel processo di formazione c.d. "on the job" ai sensi della L. 102/2009, verrà riconosciuto quale trattamento di miglior favore un'integrazione mensile pari al cinquanta per cento della retribuzione lorda mensile virtuale alla quale avrebbero avuto diritto nel caso in cui avessero lavorato per il medesimo periodo, dedotto quanto percepito a titolo di integrazione salariale di CIGS (retribuzione lorda mensile comprensiva dell'incidenza dei soli ratei di mensilità aggiuntive, meno integrazione salariale, diviso due). La predetta integrazione è da considerarsi comprensiva di ogni istituto contrattuale e rateo di TFR.
5. Ai lavoratori, diversi da quelli contemplati nel punto 4, che precede, sospesi a orario ridotto per l'intero periodo di cassa integrazione, i quali non godano del trattamento riservato ai lavoratori impegnati in nel processo di formazione c.d. "on the job" ai sensi della L. 102/2009, né maturino i requisiti per beneficiare dei ratei di retribuzione aggiuntivi, verrà riconosciuto quale trattamento di miglior favore :
  - (a) un'integrazione mensile pari al cinquanta per cento della retribuzione lorda mensile virtuale al quale avrebbero avuto diritto nel caso in cui avessero lavorato per il medesimo periodo dedotto quanto percepito a titolo di integrazione salariale di CIGS (retribuzione lorda mensile comprensiva dell'incidenza dei soli ratei di mensilità aggiuntive, meno integrazione salariale, diviso due), tuttavia rapportata al solo periodo residuale fra il periodo di effettivo lavoro e il periodo convenzionale stabilito fra le parti di cinque mesi e mezzo su base annua. La predetta integrazione è da considerarsi comprensiva di ogni istituto contrattuale e rateo di TFR; nonché
  - (b) per il periodo eccedente quello per il quale si applichi il trattamento di cui al punto (a), un'integrazione pari ai ratei di mensilità aggiuntive e di TFR, dei quali avrebbero beneficiato qualora ne avessero maturato i requisiti.
6. Nessuno dei trattamenti di miglior favore previsto ai precedenti paragrafi 4 e 5 sarà applicato:
  - a) ai lavoratori collocati in CIGS a zero ore per l'intero periodo per motivi diversi da quelle su indicati;
  - b) a qualsiasi lavoratore, se e in quanto non siano concessi i benefici previsti dalla L. 102/2009.
7. Nei periodi di sospensione dal lavoro, con ricorso alla CIGS, i lavoratori saranno interessati da percorsi formativi così come previsto dall'art. 1 lett. c) del D.M. 31444 del 20/08/2002. Detti programmi formativi, finanziati mediante il ricorso a contributi formativi, compreso quanto stabilito in sede aziendale per l'utilizzo di Fondoimpresa, saranno realizzati, sia all'interno dell'azienda che all'esterno, attraverso appositi enti di formazione ed in funzione delle scelte

Bucca

A


17

tecnologiche e dei nuovi assetti organizzativi realizzati per effetto del previsto programma di riorganizzazione. A tal proposito, l'Azienda prevede, altresì, la possibilità di inserire alcuni dei lavoratori sospesi, percettori del trattamento di integrazione salariale, in progetti di formazione e riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento, ai sensi della L. 102/2009. Al riguardo, le Parti, già oggi si incontrano presso questo Ministero, al fine di sottoscrivere apposito accordo.

8. Nessuna ulteriore condizione di miglior favore o integrazione di alcun genere è prevista (es. riconoscimento di permessi, ferie, etc.).
9. La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
10. Le Parti si incontreranno, in sede locale, di norma con cadenza semestrale, per verificare l'attuazione del piano di ristrutturazione e monitorare l'andamento del percorso di CIGS.


Letto, confermato e sottoscritto

Per Gianfranco Ferrè SPA




27.4.2011

Per le OO.SS.



Stefano Cappuccino  
Beccia M...  
Dario B...  
Per le RSU



Romano Ricci  
Romano Ricci



*M*

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
DIV. VIII

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 27 aprile 2011, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dirigente della Div. VIII - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro – Dott. Giuseppe Sapio e delle Dott.sse Maria Cristina Gregori e Rosa Carucci della medesima Divisione, si è tenuta una riunione

**TRA**

- **GIANFRANCO FERRE' SPA**, con sede legale in Milano in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. Ahmad Sankari

**E**

- **FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL e UGL TESSILI, FISASCAT CISL, FILCAMS CGIL, UILTUCS UIL E UGL TERZIARIO**, nazionali e territoriali rappresentate rispettivamente dai Sigg. Stefano Ruvolo, Silvana Cappuccio, Antonio Brocco, Carlo Cursola, Eliseo Fiorin, Alfredo Magnifico, Daria Banchieri, Michele Virgilio, Vittoria Ravera, Patrizia Ravalli e Giuseppe ~~Avgurisa~~

**PREMESSO CHE**

- A. Gianfranco Ferré SpA, con sede legale in Milano, ha acquisito, con effetto dal 12 marzo 2011, dalla società Gianfranco Ferré SpA in Amministrazione Straordinaria il ramo d'azienda della Maison Gianfranco Ferré relativo all'attività stilistica, creativa, commerciale e di sfruttamento e gestione dei diritti di proprietà intellettuale, unitamente ai rapporti contrattuali con 57 dipendenti occupati presso l'unità produttiva di Milano, fra i quali tre rapporti di natura dirigenziale, nonché dalla società Nuova Andrea Fashion SpA in Amministrazione Straordinaria il ramo d'azienda della predetta società relativo alla conduzione e gestione delle due *boutiques* di Milano site in Via della Spiga e in Via S. Andrea unitamente ai rapporti contrattuali con 15 dipendenti.
- B. La situazione di profonda crisi nella quale versavano le società cedenti sottoposte ad amministrazione straordinaria, che si è pesantemente riverberata anche sui singoli rami d'azienda oggetto di acquisizione sopra citati, soprattutto in relazione, da un lato, all'organizzazione e alla struttura del personale, con riferimento alle mutate esigenze rappresentate nell'innovativo piano industriale adottato e, dall'altro, all'incremento del numero delle unità lavorative assorbite rispetto all'originaria pianificazione e all'originario piano industriale, hanno reso necessario procedere ad una riorganizzazione dell'azienda volta alla conservazione e al rilancio della *maison*.

*A*  
*M*  
*RR*  
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Preese*

*[Signature]*

*[Signatures]*

*[Signature]*



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
DIV. VIII

- C. In data odierna, pertanto, la GIANFRANCO FERRE' SPA e le OO.SS. di riferimento hanno sottoscritto un verbale di accordo che prevede il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 co. 3 della legge 223/91, per un periodo di ventiquattro mesi, a decorrere dal 2 maggio 2011, per un numero massimo di n. 31 lavoratori, occupati presso le sedi di Milano.
- D. Il piano di rilancio della società GIANFRANCO FERRE' SPA prevede anche un progetto di formazione e riqualificazione professionale, che la società nella riunione odierna ha dettagliatamente illustrato, evidenziando come detto piano sia destinato a "formare", nel "nuovo" sistema/contesto produttivo, i lavoratori destinatari del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.
- E. La formazione "On the job" è principalmente mirata a raccordare la professionalità del lavoratore alle esigenze collegate, all'espletamento della mansione nei nuovi sistemi/contesti produttivi/organizzativi individuati, nonché a sviluppare professionalità altamente specializzate nel settore moda, così come richieste dal mercato, e trasferire inoltre alle risorse individuate competenze di carattere organizzativo/gestionale e di altri settori produttivi al fine di migliorare sia le sinergie di reparto che le conoscenze teoriche pratiche di carattere generale utili per rendere il profilo professionale del lavoratore adattabile ad altri settori merceologici.
- F. L'Azienda ha fatto altresì presente che l'attività di formazione sarà affidata prevalentemente ad alcuni "Formatori" qualificati prevalentemente interni e da partner esterni all'azienda, presso la sede della Gianfranco Ferrè Spa, secondo la seguente modalità: a) in affiancamento sul luogo di lavoro; b) in aule e c) sempre in affiancamento per alcuni profili al di fuori dei luoghi di lavoro abituali. L'affiancamento e l'addestramento saranno realizzati ricorrendo a figure di tutor/docente identificati tra i responsabili area dello stabilimento e partner esterni. Il tutor/docente rappresenta la figura didattica e di supporto principale ai lavoratori, quindi possiede esperienze, conoscenze e capacità che ne giustifichino il ruolo didattico e di assistenza affidatogli. I lavoratori coinvolti saranno monitorati da un responsabile aziendale, che deve garantire l'efficacia della metodologia didattica, dell'idoneità dei locali e delle attrezzature.
- G. L'azienda attuerà la formazione di cui al progetto formativo allegato, avvalendosi dello strumento previsto dall'art. 1 c. 1 della legge 102/2009, prorogato dall'art. 1 co. 33 della legge 220/2010. A tal proposito, la società dichiara che il piano formativo predisposto sarà effettuato nel corso dell'intero periodo di fruizione della CIGS e si articolerà in più fasi, la prima delle quali avrà decorrenza dal 2 maggio 2011 e termine il 31/12/2011, per proseguire, nella seconda fase sino al termine della CIGS, con le stesse modalità e previa sottoscrizione di specifico accordo, laddove lo stesso strumento venga riconfermato.
- H. Le OO.SS. esprimono parere favorevole all'attivazione dei suddetti progetti.

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE**

1. Le premesse ed i progetti formativi allegati costituiscono parte integrante del presente accordo



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
DIV. VIII

2. L'Azienda attuerà i piani di formazione teorica e pratica ("on the job"), ai sensi dell'art. 1 c. 1 della legge 102/2009, prorogato dall'art. 1 co. 33 della legge 220/2010, nonché del Decreto Interministeriale n. 49281 del 18/12/2009, secondo il progetto allegato, a decorrere, quanto alla prima fase, dal 2 maggio 2011 e fino al 31/12/2011, in favore di n. 31 unità lavorative fruitrici del trattamento di CIGS, occupat@ presso le sedi di Milano.
3. I lavoratori destinatari della formazione verranno individuati in base a criteri tecnico-produttivi-organizzativi e sono organizzati, per aree aziendali, come da progetto allegato.
4. Il calendario analitico di tutte le attività sarà definito entro il 30 maggio 2011 e verrà pubblicato in azienda.
5. L'azienda, stante la necessità di proseguire la formazione per tutta la durata del trattamento di CIGS, si riserva la possibilità di attuare la formazione avvalendosi dello strumento previsto dall'art. 1 co. 1 della L. n. 102/2009, laddove lo stesso dovesse essere riconfermato dal legislatore anche per gli anni successivi di fruizione del trattamento di cassa.
6. La Società si impegna a comunicare alla sede INPS competente l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dai percorsi di formazione entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo ed in ogni caso prima dell'inizio della formazione, secondo le modalità indicate nel messaggio INPS n. 20810 del 6 agosto 2010.
7. La Società si impegna, altresì, ad inviare, a conclusione del progetto formativo, ai soggetti indicati nell'art. 2 del D.I. 49281 del 18/12/2009, l'informativa di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo decreto.
8. Le parti si danno atto che i moduli di *training on the job*, in quanto riferiti alla verifica/completamento sul campo delle nozioni teoriche acquisite, sono connessi all'apprendimento e costituiscono parte integrante ed inscindibile del progetto formativo.
9. Le Parti convengono d'incontrarsi con cadenza trimestrale, per una verifica dell'andamento dei piani formativi e dei risultati raggiunti.
10. Le Parti convengono, altresì, che al termine dei percorsi formativi, i lavoratori che avranno partecipato attivamente riceveranno un'attestazione relativa all'avvenuta realizzazione del progetto formativo.
11. La Società erogherà, alle normali scadenze di paga, l'incentivo di cui all'art. 1 c. 1 del D.L. n. 78/2009, convertito con modif. nella legge 102/2009, prorogato dall'art. 1 co. 33 della legge 220/2010 e all'art. 4 del D.I. 49281 del 18/12/2009.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
DIV. VIII

12. La produzione degli effetti di cui al presente accordo è sottoposta alla condizione risolutiva del diniego di concessione del trattamento di CIGS per riorganizzazione che la società richiederà al competente ufficio ministeriale.

Con la sottoscrizione del presente verbale il Ministero prende atto dell'accordo raggiunto tra le Parti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 c. 1 della legge 102/2009, come prorogato dall'art. 1 co. 33 della legge 220/2010, e dell'art. 2 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 49281 del 18/12/2009.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

*[Signature]* *Rosario Comas* *R. Pasho' Grey*

Per Gianfranco Ferre' Spa

*[Signature]*  
27.4.2011

Per le CC.SS.

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
DIV. VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 aprile 2011, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Dirigente della Div. VIII - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Dott. Giuseppe Sapio e delle dott.sse Maria Cristina Gregori e Rosa Carucci della medesima Divisione si è tenuta una riunione

tra

**GIANFRANCO FERRE' SPA**, con sede legale in Milano in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. Ahmad Sankari

e

**FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL e UGL TESSILI, FISASCAT CISL, FILCAMS CGIL, UILTUCS UIL E UGL TERZIARIO**, nazionali e territoriali rappresentate rispettivamente dai Sigg. Stefano Ruvolo, Silvana Cappuccio, Antonio Brocco, Carlo Cursola, Eliseo Fiorin, Alfredo Magnifico, Daria Banchieri, Michele Virgilio, Vittoria Ravera, Patrizia Ravalli e Giuseppe Angurusa.

PREMESSO CHE

- a) La società Gianfranco Ferré SpA (già Paris Group Srl), nell'ambito di una procedura speciale di acquisizione di rami d'azienda di società sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 270/1999 e successive modificazioni e integrazioni, ha acquisito in data 11 marzo 2011, con effetto a far data dal giorno 12 marzo 2011 :
  - (i) direttamente dalla società Gianfranco Ferré SpA in Amministrazione Straordinaria il ramo d'azienda della Maison Gianfranco Ferré relativo all'attività stilistica, creativa, commerciale e di sfruttamento e gestione dei diritti di proprietà intellettuale, unitamente ai rapporti contrattuali con 57 dipendenti, fra i quali tre rapporti di natura dirigenziale, ai quali viene applicato il CCNL tessile abbigliamento industria
  - (ii) direttamente dalla società Nuova Andrea Fashion SpA in Amministrazione Straordinaria il ramo d'azienda della predetta società relativo alla conduzione e gestione delle due *boutiques* di Milano site in Via della Spiga e in Via S. Andrea unitamente ai rapporti contrattuali con 15 dipendenti, cui è applicato il CCNL terziario.
  - (iii) indirettamente, tramite la propria controllata ITC Srl, dalla società ITC SpA in Amministrazione Straordinaria, il ramo d'azienda produttivo relativo al complesso industriale sito in Bologna ove vengono realizzati i campioni e i prototipi stilisticamente



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
DIV. VIII

ideati dalla Maison Gianfranco Ferré, unitamente ai rapporti contrattuali con 63 dipendenti, cui ~~quali~~ viene applicato il CCNL tessile abbigliamento industria.

I lavoratori dipendenti delle due società sopra citate sono tutti inquadrati, ai fini INPS, nel settore industria.

- b) Nel corso della presente riunione, la società ha dichiarato che la situazione di profonda crisi nella quale versavano le società cedenti sottoposte ad amministrazione straordinaria, si è pesantemente riverberata anche sul singolo ramo d'azienda oggetto di acquisizione da parte della società Gianfranco Ferré SpA, soprattutto in relazione da un lato all'organizzazione e alla struttura del personale con riferimento alle mutate esigenze rappresentate nell'innovativo piano industriale adottato e dall'altro all'incremento delle unità lavorative assorbite rispetto all'originaria pianificazione e all'originario piano industriale.
- c) L'entità della forza lavoro assorbita in relazione alla natura e alla portata del piano industriale di risanamento e rilancio pianificato dalla Gianfranco Ferré SpA, soprattutto tenendo in considerazione da un lato la necessità di procedere inizialmente ad una severa riorganizzazione e ristrutturazione volta alla conservazione e al rilancio di un'azienda dissestata e dall'altro la prospettata esternalizzazione di alcune funzioni presso la Maison Gianfranco Ferré e della produzione della Seconda Linea "Ferré Milano" presso la ITC Srl, hanno reso necessario il ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge, come peraltro evidenziato anche nella comunicazione di apertura della stessa procedura sindacale e nell'accordo sindacale stipulato in data 08.03.2011 alla presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e di questo Ministero.
- d) In considerazione di quanto precede la società Gianfranco Ferré SpA, per quanto riguarda il proprio personale, ha chiesto di poter accedere ai benefici della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria con la sospensione dal lavoro a zero ore e la conseguente ammissione all'integrazione salariale straordinaria per un numero di dipendenti fino ad un massimo di 31 unità.
- e) Nel corso della presente riunione, la Società ha illustrato il programma di riorganizzazione aziendale di gruppo dichiarando che, allo stato, lo stesso richiederà investimenti a livello di gruppo (Gianfranco Ferré SpA e ITC Srl), stimabili complessivamente in Euro 13.050.000 nei primi due anni, di cui Euro 2.900.000 destinati ad un piano di comunicazione globale a sostegno del rilancio del marchio e riposizionamento sul mercato e Euro 10.150.000 destinati a sostenere il piano di apertura di negozi monomarca focalizzati soprattutto nelle aree di Medio Oriente, Asia e Europa Orientale.
- f) la Società e le OO.SS. hanno convenuto sulla necessità che l'attuazione del piano di riorganizzazione venga accompagnato da un percorso di CIGS, ai sensi dell' art. 1. c. 3 legge 223/91, della durata di 24 mesi.
- g) Le OO.SS. hanno chiesto che il personale collocato in CIGS sia interessato, in tutto o in parte, da un percorso di formazione c.d. "on the job" al fine di preservare le specifiche professionalità e consentirne l'adeguamento alle esigenze del nuovo piano industriale.





*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
DIV. VIII

7. La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
8. Le Parti si incontreranno, in sede locale, di norma con cadenza semestrale, per verificare l'attuazione del piano di riorganizzazione e monitorare l'andamento del percorso di CIGS.

Le Parti si danno atto dell'accordo raggiunto e, ai fini della definizione della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 2 del DPR. 218/2000, si impegnano a ratificare il medesimo, presso la competente Regione Lombardia.

Letto confermato e sottoscritto

II MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

*[Handwritten signatures]*

27.4.2011

Per GIANFRANCO FERRÈ SPA

Per le OO.SS.

*[Handwritten signatures and names of representatives]*  
Stefano Cappuccino  
G. G. Battistone  
Piero P. ...  
Piero P. ...  
Piero P. ...